



**COMUNE DI PEDRENGO
PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N.9 DEL 06/03/2023**

RIFERIMENTI NORMATIVI

- I. La delibera ANAC (Autorità Nazionale anticorruzione) n. 1300 del 14 dicembre 2016 in merito alle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 (cd. Nuovo Codice Appalti) che stabilisce che:
 - La gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili).
 - La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.
- II. D.L.gs. N. 201 del 23.12.2022 entrato in vigore il 31.12.2022 che definisce:
 - all'art. 2 i servizi di interesse economico generale di livello locale (o servizi pubblici locali di rilevanza economica) quei servizi, erogati o suscettibili di essere erogati verso un corrispettivo economico in un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o che sarebbero svolti ma a condizioni differenti (peggiori) in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, in modo da assicurare omogeneità dello sviluppo e coesione sociale;
 - all'art. 8 c. 2 che gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.
 - all'art. 14 c.1 letto. a) che affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - all'art. 15 che gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.
- III. Il D. Lg. 28 febbraio 2021, n. 38 di "Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi" che cita:

- all'art. 5 denominato "Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro" che le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'Ente locale, sul cui Territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.
- All'art. 6 "Uso degli impianti sportivi" che:
 1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli Enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
 2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.
 3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della normativa euro-unitaria vigente.
 4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
2. In via preliminare si osserva che quanto alla natura del bene “impianto sportivo”, la giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V 26/7/2016 n. 3380) conferma il consolidato orientamento (richiamato anche dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in vari pareri) a tenore del quale gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 826, ultimo comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.
3. Gli impianti sportivi sono destinati ad uso pubblico, per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa nell’ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
4. L’uso degli impianti sportivi è rivolto a tutti i cittadini e viene garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
5. La gestione di tali impianti può essere effettuata dall’Amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva.
6. Con gli affidamenti viene perseguita la realizzazione delle seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:
 - ✓ sostenere il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi comunali;
 - ✓ concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregate consentite dai complessi sportivi;
 - ✓ dare attuazione dell’articolo 8 del D. Lg. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive;
 - ✓ ottenere un migliore rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti.

Le attività e le finalità perseguite mediante l'uso degli impianti sportivi comunali sono improntate alla valorizzazione degli edifici di proprietà del Comune di Pedrengo come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina.

Articolo 2 – Classificazione degli impianti

1. Alla quasi totalità degli impianti sportivi cittadini può attribuirsi, in generale, una connotazione di scarsa remuneratività; tale connotazione degli impianti deriva dall’oggettivo impatto che l’attività può avere sull’assetto della concorrenza e ai suoi caratteri di redditività; ciò, avuto riguardo sia alle caratteristiche tecnico strutturali degli impianti, sia alla possibilità/non possibilità di sviluppare attività commerciale o di fare un uso imprenditoriale dello stesso impianto; trattasi per lo più, del resto, di impianti monovalenti, con tipologia di attività sportiva per lo più di base, e con scarsa presenza o assenza di servizi aggiuntivi (fitness, vendita prodotti sportivi, corsi, ecc.), scarsa presenza sul mercato di potenziali imprese sponsor coinvolgibili; inoltre, incide sulla connotazione oggettiva l’introduzione da parte del Comune di vincoli convenzionali che comprimono, di fatto, la capacità di autofinanziamento del soggetto gestore (vincoli di utilizzo, vincoli sulle tariffe, ecc.).

2. Gli impianti sportivi vengono distinti in impianti a rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica e vengono contraddistinti secondo le seguenti definizioni:

- Sono classificati come impianti sportivi a rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati. Più precisamente per servizi a rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un'effettiva potenzialità di reddito.
- Sono classificati come impianti sportivi privi di rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il Territorio, ai particolari titoli di possesso che impediscano di effettuare miglioramenti ed addizioni all'impianto, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione.

3. Nel centro sportivo comunale (scheda n. 4 – Planimetria generale) di Pedrengo, ubicato in via Giardini 12/A, sono presenti le seguenti strutture:

- Pista di pattinaggio (A)
- Campo polivalente coperto (scheda 4e – Fabbricato B)
- Campo tennis scoperto (C)
- Campo tennis coperto (scheda 4d – fabbricato D)
- Bar ristorante (scheda 4c – fabbricato E)
- Spogliatoi calcio tennis calcetto (Scheda 4b - fabbricato F)
- Palestra (scheda 4A - fabbricato G) ad uso anche dell'Istituto Comprensivo
- Campo da pallacanestro scoperto (I)
- Campo da calcio a 11 in erba (scheda 4f – fabbricato L)
- Campo da calcio in sabbia battuta (M);
- Locale di deposito (Fabbricato N)
- Tribune in metallo scoperte (O)

Tutte le strutture sopra elencate sono descritte nelle relative schede catastali indicate e allegate.

Articolo 3 – Modalità di affidamento e gestione degli impianti sportivi

1. Con l'entrata in vigore dal 01 gennaio 2023 del D.lgs. 38/2021, la gestione degli impianti sportivi che l'ente locale non intende fare direttamente è affidata a terzi,

secondo quanto previsto nel decreto citato e nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente". Con l'art. 12, comma 1, letto. c), è stato quindi abrogato l'art. 90, comma 25 della L. n. 289/2002.

2. Con riferimento all'art. 5 del D.lgs. 38/2021, nel caso in cui gli impianti sportivi necessitino di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento, le associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare un progetto preliminare come disposto dal medesimo articolo. Se l'Ente riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni. Nell'ipotesi di cui all'art.5 del D.L.gs 38/2021, la valutazione dell'interesse pubblico del progetto preliminare, accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile è effettuata da una Commissione tecnica all'uopo nominata.
3. Nel caso in cui gli impianti non necessitino di alcuna azione di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 38/2021 la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.L.gs 38/2021 le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola comprese quelle extracurricolari, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.
4. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. Con delibera di Giunta comunale sono stabiliti gli indirizzi relativamente alle modalità di affidamento ed in particolare:
 - la durata della Convenzione;
 - gli eventuali investimenti principali da effettuare sull'impianto;
 - l'eventuale riserva per attività sportive e sociali correlate a esigenze di fruibilità da parte di determinate categorie, di sviluppo e aggregazione locale, in particolar modo con riferimento alle fasce e tipologia di utenza a maggior rischio di inclusione e con riferimento a una gestione la più possibile integrata degli impianti;
 - l'eventuale pagamento di un canone da versare al Comune da parte del concessionario se scelta la forma della concessione;
 - l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie con relativa suddivisione di competenza;
 - l'eventuale corrispettivo economico a favore del concessionario qualora venga

- imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori al costo del servizio
- che non rendano perseguibile l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Articoli 4 – Gestione della palestra scolastica in orario extrascolastico

1. La gestione in orario extrascolastico della palestra è di competenza dell'Amministrazione Comunale che, tramite il competente Ufficio, la esplica con la stipula di assegnazioni a favore delle associazioni e società sportive territoriali o con fini culturali e ricreativi, con l'obiettivo di conseguire una sempre maggiore diffusione della pratica sportiva e ricreativa a tutti i livelli e favorire l'associazionismo che svolga un importante ruolo di servizio sociale nel Territorio.

Articolo 5 - Attività ammesse

1. L'uso degli impianti sportivi è concesso esclusivamente per scopi inerenti attività sportive o ricreative, purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui sotto.
2. L'installazione di forme pubblicitarie all'interno degli impianti sportivi implica l'autorizzazione da parte del Comune proprietario. La raccolta pubblicitaria dovrà rispettare la normativa ed il Codice di Autodisciplina della Comunicazione commerciale che attualmente regolano il settore pubblicitario, impegnandosi formalmente a non trattare pubblicità che possa andare contro la morale corrente ed il comune senso del pudore.

Articolo 6 - Assegnazione

1. L'assegnazione in via non esclusiva degli impianti sportivi ed i relativi orari di utilizzo saranno definiti dall'Ufficio Sport del Comune.
2. Durante l'orario scolastico la palestra è gestita direttamente dall'Istituzione Scolastica per l'adempimento del proprio programma di offerta formativa o per attività inerenti alle proprie attività istituzionali deliberate dai competenti Organi scolastici.
3. Durante l'orario extrascolastico, la palestra è gestita dall'Ente. Per orario extrascolastico si intende la fascia oraria compresa indicativamente fra le ore 16.00 e le ore 23.30 dei giorni feriali da lunedì a giovedì ed il venerdì dalle 14,30 fino alle 23,30; sabato e domenica tutto il giorno nonché i periodi di chiusura delle scuole in ottemperanza al calendario scolastico con eccezione di sopraggiunte esigenze delle istituzioni scolastiche o del Comune.
4. Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sportivi per l'intero anno scolastico sono tenuti a presentare la domanda su modulo predisposto dall'Ufficio Sport del Comune, nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo. La domanda va presentata entro il 30 giugno di ogni anno per la stagione sportiva successiva.
5. L'Ufficio Sport del Comune, sulla base delle richieste pervenute, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 9 e di eventuali ulteriori criteri deliberati con atto di Giunta, redige un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità ed alla vocazione di

ciascun impianto, rilasciando le relative autorizzazioni.

6. Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo spazio.
7. In caso di richieste superiori alla disponibilità, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport, l'Ufficio Sport può stabilire limiti massimi di assegnazione orarie per ciascuna disciplina sportiva.
8. Qualora vi siano più richieste relative alla stessa palestra, l'Ufficio Sport, nell'ambito di appositi incontri alla presenza dei richiedenti, predispone apposite ipotesi di mediazione al fine di individuare soluzioni concordate ed eque.
9. Qualora non risulti possibile addivenire ad una soluzione concordata dell'allocazione delle ore con tutti i richiedenti, si procederà all'assegnazione applicando i seguenti criteri, da utilizzare in ordine di priorità:
 - a. Associazioni e società sportive dilettantistiche con sede in Pedrengo, regolarmente affiliate alle Federazioni ed agli Enti di promozione sportiva, competenti per la disciplina svolta, riconosciuti dal CONI;
 - b. Associazioni e società sportive dilettantistiche praticanti l'attività da più tempo sul territorio comunale e con il maggior numero di iscritti residenti;
 - c. Associazioni e società, con sede in Pedrengo, che hanno almeno n. 50 iscritti di minore età residenti;
 - d. Associazioni e società, con sede in Pedrengo, praticanti l'attività da più tempo sul territorio comunale;
 - e. Associazioni o società sportive dilettantistiche, con sede in Pedrengo, che effettuano attività specifiche per atleti con disabilità;
 - f. Associazioni e società sportive dilettantistiche, con sede in Pedrengo, con il maggior numero di iscritti residenti a Pedrengo;
 - g. Associazioni e società sportive dilettantistiche, con sede in Pedrengo, iscritte a campionati federali di più elevata categoria;
 - h. Associazioni o società sportive dilettantistiche che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente.
10. Nell'assegnazione l'Ufficio Sport del Comune tiene conto di quanto segue:
 - a. l'assegnazione avviene preferibilmente a favore di soggetti a cui non siano state assegnate altre palestre o che non siano titolari di concessioni di impianti sportivi in Pedrengo;
 - b. non si procede all'assegnazione ad associazioni o società che, in occasione di precedenti assegnazioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto o non risultino in regola con il pagamento delle tariffe previste.
11. Le richieste di utilizzo pervenute successivamente all'assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

12. L'assegnazione degli impianti sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con gli interessati, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale sia di quelle non federali.
13. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.
14. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.
15. In occasione di proposte di eventi sportivi sovracomunali, l'Amministrazione potrà annullare l'utilizzo concesso alle società per la durata dell'evento stesso e comunque previa comunicazione per tempo.

Articolo 7 - Condizioni di utilizzo

1. I soggetti che ricevono in assegnazione temporanea l'uso delle strutture sportive sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, della vigilanza sui minori frequentanti le attività e della custodia dei beni e delle attrezzature ricevute in consegna per il tempo delle attività.
2. I soggetti utilizzatori devono rilasciare apposita cauzione a garanzia della copertura dei danni eventualmente arrecati; la stessa sarà regolamentata in sede di assegnazione.
3. L'uso dei locali deve corrispondere sempre all'attività indicata nell'atto di assegnazione.
4. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra da parte di terzi assegnatari; a tal fine l'assegnatario rilascia, all'atto dell'istanza, dichiarazione liberatoria all'Amministrazione comunale.
5. Eventuali danni causati alle strutture ed attrezzature dalla presenza di fruitori saranno addebitati all'assegnatario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. In caso di mancata individuazione degli autori del danno, l'onere derivante sarà suddiviso fra tutte le associazioni/società utilizzatrici dell'impianto nel periodo corrispondente.
6. Il ripristino, a carico dell'assegnatario, dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile e non oltre venti giorni.
7. Salvo non disposto diversamente dall'Ufficio Sport del Comune, l'assegnatario è responsabile dell'apertura e chiusura dei locali durante l'assegnazione.
8. L'accesso è subordinato alla presenza di un tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile dell'attività, il cui nominativo deve essere comunicato all'Ufficio Sport del Comune al momento dell'assegnazione.
9. Salvo non disposto diversamente dall'Ufficio Sport del Comune, la pulizia delle palestre, degli spogliatoi, docce e servizi annessi dovrà essere garantita dall'assegnatario che, all'atto della domanda di assegnazione, dovrà indicare il nominativo dell'addetto. In tal caso la pulizia dovrà essere eseguita dall'assegnatario al termine delle proprie attività, al fine di rendere i locali pronti all'uso per il giorno successivo.
10. I locali non potranno essere sub-assegnati a chiunque e a qualunque titolo, pena la revoca immediata dell'autorizzazione.

11. L'assegnatario si assumerà l'onere di ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e dell'utilizzazione di attrezzature ed impianti ai sensi del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., nonché ai sensi del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996, ovvero ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 in caso di altre attività.
12. L'assegnatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare ai fruitori degli spazi assegnati.
13. Il rilascio dell'assegnazione è subordinato alla preventiva consegna, da parte dell'assegnatario, di copia della polizza assicurativa.
14. L'uso degli impianti sportivi assegnati è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, rapportate alle ore di utilizzo concesse. Qualora la pulizia non sia stata posta dal Comune a carico dell'assegnatario, la tariffa da corrispondere al Comune è maggiorata nella misura fissata dalla deliberazione tariffaria. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata dell'assegnazione, fatta salva la possibilità di richiedere dilazioni e rateizzazioni la cui concessione compete all'Ufficio Sport del Comune.
15. La comunicazione di rinuncia all'assegnazione (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 15 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva, è comunque dovuta la tariffa per tutto il mese in cui è presentata la comunicazione, a prescindere dall'effettivo utilizzo. Gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase.

Articolo 8 - Modalità di utilizzo

1. Nel rispetto del presente regolamento, l'atto di assegnazione disciplinerà tutte le modalità di utilizzo necessarie al fine di impegnare gli assegnatari ad un uso consono delle strutture, che dovranno essere restituite alla propria funzionalità giornalmente.

Articolo 9 - Verifiche ed ispezioni

1. L'Ufficio Sport del Comune e l'Ufficio Tecnico, per assicurarsi che l'uso dell'impianto avvenga nell'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dal presente regolamento, provvede in qualsiasi momento, mediante i propri funzionari o altro personale delegato, a verifiche ed ispezioni. Ultimata la verifica, sarà redatta una circostanziata relazione.

Articolo 10 - Revoche e sospensioni

1. L'autorizzazione all'uso delle palestre potrà essere sospesa o revocata senza che la società o il soggetto assegnatario possa avanzare richiesta di danni o altra somma a qualsiasi titolo e fermo restando il diritto per il Comune a rivalersi nei confronti degli assegnatari per eventuali danni morali o materiali arrecati.

2. Ricontrate, per iscritto, inadempienze al presente regolamento ed alle conseguenti convenzioni sull'uso degli impianti sportivi da parte dell'assegnatario, verranno adottati i seguenti provvedimenti:
 - sospensione temporanea per due giorni;
 - sospensione temporanea di cinque giorni al secondo accertamento;
 - revoca totale al terzo accertamento;
 - revoca totale al primo accertamento per comportamenti o inadempienze di particolare gravità;
 - revoca totale per interventi sulle strutture o sulle attrezzature non effettuati ai sensi del successivo articolo 11.

Le inadempienze possono essere segnalate da tutti i soggetti affidatari all'ufficio Lavori Pubblici e rilevate dall'Ufficio Sport.

In caso di revoca totale dell'assegnazione annuale, la società od il soggetto destinatario della revoca non potrà accedere ad assegnazioni per l'annualità successiva.

Per esigenze istituzionali dell'Ente, la fruizione degli impianti sportivi potrà comunque essere sospesa in qualsiasi momento, previo, se non incorrano condizioni contingibili e urgenti, un preavviso di 15 giorni, senza che nulla sia dovuto come risarcimento da parte dell'Amministrazione Comunale. L'uso potrà essere nuovamente concesso qualora decadano i motivi istituzionali che hanno determinato la sospensione.

Articolo 11 - Interventi manutentivi

1. Chiunque intenda intervenire con opere di miglioria, di ripristino o di altra natura, sempre compatibilmente con la destinazione d'uso degli impianti sportivi, fatta eccezione per interventi di minuta manutenzione, dovrà presentare specifica richiesta, corredata dalla documentazione tecnica necessaria, all'Ufficio Sport del Comune.
2. L'Ufficio Sport del Comune provvederà a richiedere parere tecnico all'Area Servizi Tecnici.
3. Gli interventi potranno essere effettuati solo con parere favorevole e le attività potranno riprendere solo dopo assenso del Servizio Competente di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Sono a carico dei soggetti che hanno eseguito gli interventi, gli adeguamenti degli stessi eventualmente richiesti dal Servizio Competente perché non conformi alla proposta approvata o gli eventuali danni alle strutture causati dai lavori eseguiti.
5. Chiunque esegua interventi non conformi a quanto sopra esonera automaticamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti di persone o cose, rimanendo impregiudicate le azioni di rivalsa e sanzionatorie che ne possano conseguire, nonché l'immediata applicazione di quanto disposto all'articolo 10.
6. Le spese effettivamente sostenute e documentate per gli interventi manutentivi di cui sopra, regolarmente approvati ed eseguiti, potranno essere scomutate dall'assegnatario dalle tariffe dovute o, qualora queste non siano sufficientemente capienti, potranno essere oggetto di rimborso con apposito contributo erogato dal Comune.

Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto Comunale, è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.